



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 29 maggio 2020, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 09 marzo 2020 dal XXX, con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione dell'URL, citato nell'istanza, dal sito d'informazione "XXX", relativo ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nella Repubblica di San Marino nel novembre del 2018;

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

- La rimozione del seguente link:

- OMISSIS -

Il ricorrente ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni relative alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolto in passato; inoltre, a suo parere, le notizie pubblicate hanno perso, allo stato attuale e con il trascorrere del tempo, l'interesse pubblico e l'utilità sociale;

Vista la richiesta, posta agli atti, di esercizio del diritto all'oblio avanzata da XXX, tramite la Dott.ssa XXX, sua consulente, a XXX, quale titolare dei dati che lo riguardano, in data 26/11/2019;

Vista la lettera, posta agli atti, del 04 dicembre 2019, con cui XXX ha risposto negativamente alla richiesta di XXX, adducendo che, da un'analisi sul bilanciamento di interessi, quali quello alla cancellazione del dato e quello della libertà di espressione e informazione, prevale quest'ultima;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che l'URL indicato dal XXX, nella sua istanza del 09 marzo 2020, rinvia ad un articolo che si riferisce a fatti della sua vita professionale che risalgono a novembre 2018;

Che nei casi di esercizio del diritto all'oblio occorre effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Che occorre tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio invocato dall'interessato, oltre che dell'elemento temporale, che ne costituisce il principale elemento costitutivo, anche della presenza concomitante di altri fattori;

Che, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del diritto all'oblio sia in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dell'articolo (avvenuto nel novembre del 2018), che in ragione della gravità dei reati contestati al ricorrente;

Che nel caso di specie, allo stato, debba ritenersi prevalente l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione anche in considerazione dell'attività professionale svolta dal reclamante;

Che pertanto il reclamo va dichiarato infondato riguardo alla richiesta di rimozione dell'URL indicato dal ricorrente nella sua istanza del 09 marzo 2020;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

Rigetta il reclamo, dichiarandolo infondato per le ragioni di cui in premessa;

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale come previsto dall'art. 70 della legge 171/2018

San Marino, 29 maggio 2020

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX e a XXX nella persona del suo Direttore.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm